

undefined

CLIMATIZZAZIONE

# L'impianto di riscaldamento necessario per il bonus

**Il libretto aggiornato costituisce la prova  
Eccezione per i ruderi**

La fruizione di ecobonus e super ecobonus è vincolata alla presenza di un impianto di riscaldamento nell'edificio esistente. Solo gli immobili con impianto di riscaldamento possono accedere alle detrazioni volte a incrementare l'efficienza energetica degli edifici. In tale ottica, la recente estensione della definizione di impianto ha

ampliato enormemente la possibilità di accedere agli incentivi.

Nei fatti, è considerato impianto ogni sistema volto a riscaldare un ambiente, indipendentemente dal vettore energetico o dalla tecnologia impiegata. In base all'articolo 2 del Dlgs 192/2005, modificato dal Dlgs 48/2020, è impianto termico un «impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendente-

mente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione». Non sono però considerati impianto i sistemi dedicati solo alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale).

Pertanto, per gli interventi realizzati a partire dall'11 giugno 2020 (data di entrata in vigore del Dlgs 48/2020) si possono considerare come impianti

le stufe a legna o a pellet, senza alcuna preoccupazione in merito alla potenza delle medesime. Allo stesso modo, è considerato impianto per un edificio unifamiliare anche il solo sistema basato su pompe di calore "aria-aria": qualora lo si sostituisca con un impianto basato su tecnologia a pompa di calore, si può accedere al superbonus 110%, in quanto questo si configura come intervento trainante. La circolare 30/E per individuare gli impianti presenti prima dell'intervento fa riferimento ai sistemi documentabili attraverso il libretto di impianto per la

climatizzazione di cui al Dm 10 febbraio 2014. Diventa quindi rilevante poter fornire, in caso di controllo successivo, il libretto d'impianto, in grado di testimoniare l'intera storia dell'impianto asservito all'edificio oggetto di intervento. Il libretto aggiornato documentata l'effettiva presenza iniziale di un sistema dedicato al riscaldamento degli ambienti. Fa eccezione l'edificio collabente per il quale in assenza del libretto potrebbe essere sufficiente anche provare l'esistenza di un impianto non funzionante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA